

L'Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Reggio Calabria il 29 maggio 2015, nell'interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

premesso che

- è fine primario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
- 2. fra i deliberati del Congresso di Venezia è presente l'approvazione della mozione politica n. 32 (la più votata fra le mozioni congressuali);
- 3. detta mozione prevede e chiede, fra l'altro, di svolgere ogni attività utile al consentire la compensazione dei crediti professionali derivanti dalla prestazione del patrocino a spese dello Stato:
- 4. avanti la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana vi è già stato deposito di una proposta di legge avviata nel corso della XVI legislatura avente ad oggetto "Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato" (proposta n. 2752) ed essa vede come firmataria la deputata e collega piemontese Anna Rossomando;
- 5. detta proposta di legge prevede la <u>compensazione dei crediti degli avvocati che hanno prestato</u> la propria attività in regime di patrocinio a spese dello Stato con le imposte dovute dai medesimi professionisti ed il previo regime di sospensione dei tributi predetti fino all'effettiva neutralizzazione degli stessi con i crediti professionali;
- 6. un tanto è proposto a cagione del fatto che il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dalla lentezza, nel migliore dei casi, o addirittura dalla totale mancanza di pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell'ammissione al beneficio ed allo svolgimento della conseguente attività professionale;
- 7. il problema ha infatti già una notevole consistenza ed è, inoltre, destinato ad aggravarsi, anche in virtù delle norme contenute nel decreto-legge n. 92 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, che ha previsto l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale, nonché in ragione dell'introduzione « del reato di ingresso irregolare » il cui impatto comporterà sicuramente un grande incremento di richieste;
- 8. lo stesso trend di incremento dei richiedenti accesso al beneficio rilevato nello studio approvato dalla Commissione OUA "Patrocinio a spese dello Stato" ha evidenziato come sia fondamentale consentire un'adeguata capacità di sostegno da parte dell'Avvocatura del detto servizio a favore della collettività;
- 9. il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia tuttavia di depotenziare un importante istituto che garantisce il rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
- 10. la detta proposta di legge, riportata per esteso in calce, ha rappresentato una soluzione concreta in grado di dare risultati nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato;



- 11. per questa ragione la commissione "Patrocinio a spese dello Stato" di OUA a sottoposto all'attenzione della Giunta l'opportunità di dare adesione e sostegno alla proposta di legge n. 2752;
- 12. nel corso dell'assemblea OUA del 27 marzo 2015 a Firenze vi è stato voto unanime dei delegati OUA in supporto ai contenuti di detta proposta di legge con la richiesta al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che essa diventi Legge dello Stato.
- 13. di conseguenza, anche grazie al supporto di OUA, il successivo 8 maggio 2015 la deputata Anna Rossomando ha provveduto ad attualizzare il descritto disegno di legge depositando avanti la Camera dei Deputati un nuovo DDL con N. 3109 al fine di consentire una nuova calendarizzazione dei lavori parlamentari con oggetto il nuovo testo qui di seguito riportato;
- 14. tutto quanto sopra svolto risulta piena attuazione della delibera congressuale n. 32 e nell'interesse dei cittadini e del paese;

tutto ciò premesso e considerato

L'Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 29 maggio 2015, delibera di dare la Sua ferma adesione ed il suo completo sostegno all'attualizzata proposta di legge n. 3109 (di cui il testo integrale in calce) con prima firmataria la deputata Anna Rossomando e chiede al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che essa diventi Legge dello Stato.

Il Segretario

- Avv. Stefano Radicioni -

Il Presidente

- Avv. Mirella Casiello -

Reggio Calabria, 29 maggio 2015

PROPOSTA DI LEGGE N. 3109

d'iniziativa del deputato ROSSOMANDO

Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato



RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! — La nostra Costituzione, con l'articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell'assistenza legale gratuita per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Si tratta dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, uno degli istituti che meglio rappresenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dalla eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In media le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori, depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l'emanazione del decreto di pagamento, hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l'effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia al tribunale. Si rischia quindi di aspettare anche 24 mesi per la liquidazione delle parcelle.

L'articolo 74 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento penale e per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino meno abbiente.

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 (articolo 76, comma 1 del cit. DPR 115 del 2002). I limiti di reddito vengono adeguati ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori modifiche alla normativa sono state introdotte successivamente, prevedendo l'estensione del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, per le persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); reati di tratta (artt. 600, 601 e 602) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies); reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); reato di adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.).

Negli anni le richieste di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono quindi aumentate in modo esponenziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal Governo nella Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVI n. 1, presentato alle Camere il 3 giugno 2013), per i soli procedimenti penali si è passati dai 16.500 richiedenti del 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel 2013 invece, sempre secondi i dati forniti dal Ministero della Giustizia, sono state presentate circa 150.000 domande, di cui circa 129.000 ammesse. Il totale dei costi a carico dello Stato è stato di 100.854.891 euro, di cui 93.444.275 rappresentano i costi per gli onorari dei difensori.



Si comprende quindi come il problema del ritardo nella corresponsione dei pagamenti degli onorari agli avvocati difensori da parte dello Stato assuma una non trascurabile dimensione per il numero dei soggetti e dei casi coinvolti.

Il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia di depotenziare un importante istituto che garantisce il rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Con la presente proposta di legge si intende proporre una soluzione che può dare risultati nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari d'avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite stabilito dall'articolo 2, comma 2, e con le modalità previste dall'articolo 3 della presente legge. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Art. 2.

- 1. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- 2. Ai fini della presente legge la compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo di previdenza avvocati (CPA).

Art. 3.

1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge devono comunicarlo, con lettera firmata dal titolare del credito o dal legale rappresentante dell'associazione o della società professionale alla quale appartiene l'avvocato che ha prestato il patrocinio liquidato, da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia all'ufficio competente per l'ordine di pagamento ai sensi dell'articolo 177 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia all'ente previdenziale competente. In tale lettera devono essere indicati l'ammontare del credito da cedere, l'ente previdenziale cessionario, la causale per l'individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti con gli estremi della fattura



stessa comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotostatica semplice, e l'importo della fattura. Il titolare del credito o il legale rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che il credito in questione non è stato oggetto di altra cessione.

- 2. Decorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all'esistenza o all'ammontare del credito da parte dei destinatari della lettera prevista dal medesimo comma 1, la cessione si intende perfezionata.
- 3. L'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale si considera adempiuto a decorrere dalla data di spedizione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 4.

- 1. Nei confronti dei soggetti che vantano crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito, dell'IVA e di quanto dovuto in qualità di sostituto di imposta, da versare o iscritti al ruolo.
- 2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1 è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati.
- 3. La sospensione del pagamento delle imposte previste dal presente articolo è operante fino all'intervenuto pagamento da parte dell'ufficio competente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 5.

- 1. Costituiscono titolo per la sospensione prevista dall'articolo 4 della presente legge i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- 2. Ai fini della presente legge la sospensione può essere anche parziale e può comunque essere effettuata entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del CPA.